

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(art. 15 legge 241/1990)

TRA

La ASL Roma 2 (di seguito denominato "ASL Roma 2"), con sede legale in Via M. Brighenti 23, ed. B, 00159 Roma (RM), C.F. e Partita IVA 13665151000, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Casati.

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

(di seguito denominato "CREA"), con sede legale in Via della Navicella, 2-4, 00184 Roma, C.F. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 legge 241/1990) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA 12 marzo 2021 n. 10 (prot. 2 aprile 2021 n. 31055).

nel seguito anche definite singolarmente "Parte" oppure congiuntamente "Parti"

Premesso che

1) la ASL Roma 2

- attraverso il "*Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*", contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alle garanzie di un ambiente

di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo,

- attraverso il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) opera per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disagio mentale;

2) il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- opera attraverso Centri/Strutture di Ricerca distribuite sul territorio nazionale;

3) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

4) i soggetti in premessa sono pubbliche amministrazioni, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici, in parte coincidenti, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere, oggetto del presente Accordo;

5) i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle Parti;

6) le Parti ritengono di comune interesse la collaborazione in materia di studio e progettazione nel benessere delle persone nel luogo di lavoro anche attraverso la presenza e la cura delle piante nonché nell'agricoltura sociale e nelle attività forestali con orientamento sociale, anche in una ottica di inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichiatrici ;

7) le Parti desiderano stabilire un programma di scambio scientifico e di progettualità volti a rafforzare le attività di ricerca nelle aree sopra menzionate e a sviluppare strumenti innovativi di ricerca e di divulgazione dei risultati;

8) Le Parti hanno, già in passato, collaborato nell'ambito precedenti Accordi di collaborazione su tematiche di interesse comune;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

ASL Roma 2 e CREA con il presente Accordo intendono collaborare per la promozione e per lo svolgimento di programmi di ricerca di reciproco interesse nel campo dello studio e progettazione del benessere delle persone nel luogo di lavoro anche attraverso la presenza e la cura delle piante, e nel campo dell'agricoltura sociale e delle attività forestali con orientamento sociale, anche in una ottica di inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichiatrici.

Le Parti si propongono di realizzare, nel rispetto dei rispettivi atti interni e regolamentari, un proficuo interscambio di documenti, informazioni ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare progetti condivisi, realizzare azioni di disseminazione finalizzate alla comunicazione delle iniziative congiunte e divulgare le informazioni tecnico-scientifiche anche attraverso pubblicazioni comuni.

Art. 3 – Responsabili Scientifici

Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascuna delle Parti ha designato un proprio responsabile.

I Referenti Scientifici del presente Accordo sono: per la **ASL Roma 2** il dr. Massimo Cozza (Direttore DSM); per il **CREA** il dr. Claudio Beni e il dr. Enrico Santangelo nell'ambito del Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT), il dott. Giuseppe Pignatti nell'ambito del Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA-FL), la dott.ssa Francesca Marinangeli nell'ambito del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB).

I Referenti Amministrativi per le Parti sono: per la **ASL Roma 2**, il dott.

Giacomo Guerriero (Presidente CUG) e per il **CREA** la dott.ssa Consuelo

Manco (Presidente del CUG).

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

La collaborazione del personale di ricerca e l'uso delle aule, delle biblioteche, e degli spazi comuni per iniziative didattiche ed eventi di carattere scientifico, da concordare preventivamente tra le Parti mediante specifici successivi atti, si svolgeranno a titolo non oneroso.

Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altro contraente in ogni opera o attività divulgativa basata sui risultati dei progetti di ricerca realizzati congiuntamente in attuazione del presente Accordo.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le Parti potranno prevedere l'eventuale stesura di una o più convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi direttori dei Centri interessati. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole Parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti. Le Parti redigeranno un allegato tecnico nel quale sarà dettagliatamente descritta l'attività oggetto della convenzione operativa.

Inoltre, le Parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato

di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 – Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri e impegni finanziari per le Parti. Ciascuna delle Parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del *background*

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il *know-how* forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non

distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di tre (3) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'accordo potrà altresì essere rinnovato esclusivamente su espressa volontà delle Parti, a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno tre mesi prima della scadenza.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Con riguardo alle attività di cui al presente Accordo di collaborazione, le parti rimangono Titolari autonomi dei rispettivi trattamenti.

Art. 12 – Coperture assicurative

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura

dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi mediante PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 – Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 16 – Imposta di bollo e imposta di registro

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto verranno assolte in maniera virtuale dal CREA (ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi) e rimborsate dalla ASL Roma 2, , in quanto Parte proponente, tramite bonifico bancario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in modalità digitale.

ASL Roma 2

Consiglio per la ricerca in agricoltura e

Il Direttore Generale

l'analisi dell'economia agraria (CREA)

Dott. Giorgio Casati

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Vaccari